

ASSEMBLEA DEI SOCI 2020

Associazione UDINExDET APS

Il giorno 21, del mese di aprile, dell'anno 2020, alle ore 21, in videoconferenza registrata, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria dell'associazione "UDINExDET APS", per discutere e deliberare sul sotto specificato

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente
2. Analisi e approvazione del bilancio dell'esercizio 2019
3. Eventuale ingresso nuovi soci
4. Eventuale rinnovo cariche del Consiglio Direttivo
5. Modifica della sede legale dell'Associazione
6. Eventuali modifiche dello Statuto e per adeguamento Terzo Settore
7. Presentazione attività future
8. Varie ed eventuali

Vengono proposti dal Presidente dell'Associazione UDINExDET APS il Presidente dell'Assemblea il Sig. Enrico Todesco ed il Segretario il Sig. Alessandro Romanzin. L'assemblea dei Soci approva all'unanimità.

Il Presidente, constatato e fatto constatare:

- a) che l'assemblea è stata regolarmente convocata
- b) che, ai sensi dell'art. 7 del vigente statuto l'assemblea in seconda convocazione è valida;
- c) che sono presenti n. 13 soci, come da schermata e da registrazione allegata. In delega 4 soci e 4 con diritto di voto. In totale 17 soci con diritto di voto.

Dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'O.D.G.. Il presidente evidenzia che è necessario procedere alla nomina di almeno due scrutatori e chiede se tra i presenti ci sono soci disponibili.

Danno la propria disponibilità i sig.ri Anna Cengarle e Francesca Della Bianca; l'assemblea approva.

Si passa quindi alla discussione degli argomenti posti all'O.D.G. .

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente dell'Associazione prende la parola, relazionando sul primo punto all'ordine del giorno. La relazione viene allegata al verbale.

La relazione del presidente viene messa ai voti, gli scrutatori procedono alla verifica dei voti espressi,

TED^xUdine

x = independently organized TED event

info@tedxudine.com | www.tedxudine.com

ASSOCIAZIONE UDINExDET APS

Via Aquileia, 48 33100 Udine

C.F.: 94146590305 P.I.: 02945430300

Anna Cengarle

constatano e fanno constatare che l'assemblea dei soci

approva

la relazione del presidente comprese le proposte avanzate in relazione alle modalità organizzative della stagione in corso.

Il Presidente comunica che il sig. Priel Korentfeld ha inviato il 12 febbraio 2020 la sua dimissione. Il Consigliere del Consiglio Direttivo e che il sig. Enrico Todisco ha inviato le sue dimissioni da Tesoriere (ma ritenendo Consigliere). L'Assemblea prende atto delle loro dimissioni.

2. Analisi e approvazione del bilancio dell'esercizio 2019

Il Presidente legge la relazione al bilancio relativo all'esercizio dell'anno 2019. La relazione del presidente viene messa al voto, gli scrutatori procedono alla verifica dei voti espressi, constatano e fanno constatare che l'assemblea dei soci

approva

Il bilancio dell'esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo.

3. Eventuale ingresso nuovi soci

Non ci sono nuovi ingressi

4. Rinnovo cariche del Consiglio Direttivo

Il Presidente dell'Assemblea comunica che Giada Gervasi ha inviato la sua richiesta a entrare nel Consiglio Direttivo e di assumere la carica di Tesoriere.

L'assemblea approva la candidatura di Giada Gervasi.

Il Presidente ed il Consigliere eletto dichiara di accettare la carica conferita e ringrazia per la fiducia accordata.

5. Modifica della sede legale dell'Associazione

Il Presidente comunica che è necessario procedere alla modifica della sede legale dell'Associazione, propone la nuova sede in Via Aquileia 58 Udine, l'assemblea dei soci

approva

all'unanimità la nuova sede legale.

6. Eventuali modifiche dello Statuto e per adeguamento Terzo Settore

Il Presidente comunica le seguenti variazioni allo Statuto:

- Art. 1: tra "associazione" e "avente" si aggiunge "non riconosciuta"
- Art. 2 c. 3: si rimuove la frase "definiti che saranno definiti con apposito Decreto Ministeriale" e si aggiunge la frase "previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di Amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio"

TEDxUdine

x = independently organized TED event

Info@tedxudine.com | www.tedxudine.com
ASSOCIAZIONE UDINEDET APS
Via Aquileia, 48 33100 Udine
C.F.: 94146590305 P.I.: 02945430300

Art. 3 c. 2: si aggiunge la frase alla fine del paragrafo "In ogni caso il numero di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle APS"

Art. 5: rimuovere la seguente frase: "Il mancato rinnovo della quota associativa a partire dal secondo anno, comporta la perdita della qualifica di associato."

Art. 7: dopo il comma 5 aggiungere la seguente frase: "Partecipano all'Assemblea dei Soci e hanno diritto di voto i soci in regola con la quota associativa"

Art. 7 c. 3 elenco a punti: si aggiunge al punto 5 tra "delibera" e "sulle" la frase ", con la maggioranza qualificata.", si rimuove "dell'Atto Costitutivo o", si aggiunge alla fine "(ex art. 21 c. 2 del C.C.)". Al punto 7 "delibera" e "o" la frase ", con la maggioranza qualificata.", si aggiunge tra "scioglimento" e "la" la frase "(ex art. 21 c. 3 del C.C.)"

Si aggiunge ex novo il nuovo art. 10 Organo di Controllo:

"Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D. Lgs. N. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari."

Art. 10: diventa art. 11, si rimuove l'intera frase contenuta nell'ex art. 10 e si aggiunge la nuova frase "Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. N. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti."

TEDxUdine

x = independently organized TED event

Info@tedxudine.com | www.tedxudine.com
ASSOCIAZIONE UDINEDET APS
Via Aquileia, 48 33100 Udine
C.F.: 94146590305 P.I.: 02945430300

- Ex Art. 11 diventa Art. 12
- Ex Art. 12 diventa Art. 13
- Ex Art. 13 diventa Art. 14
- Ex Art. 14 diventa Art. 15
- Ex Art. 15 diventa Art. 16
- Ex Art. 16 diventa Art. 17
- Ex Art. 17 diventa Art. 18
- Ex Art. 18 diventa Art. 19
- Ex Art. 19 diventa Art. 20

L'assemblea dei soci

approva

all'unanimità.

7. Presentazione attività future

Si presentano le attività per il 2020, già illustrate nella relazione del Presidente:

- Aumento della compagine dei volontari
- Gestione di tutto il team, in particolare area social
- TED Circles con cadenza mensile
- Avvio organizzazione TEDxUdine 2021
- Tesseramento nuovi soci (in corso)
- 3 eventi TEDxUdineSalon (conferma arrivata da TED)
- Eventi trasversali a tutta Italia con volontari
- Fare l'upgrade di licenza standard tramite workshop (attendee +100)
- Pubblicizzare destinazione 5 per mille tra i propri profili

8. Varie ed eventuali

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, e nessuno chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, alle ore 22.45 l'assemblea viene sciolta, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Allegati: si allega lo Statuto aggiornato.

Udine, 21 aprile 2020

Il Segretario

André

Il Presidente

Cino Sabba

REGISTRATO A UDINE il 25/06/2020
L. N° 2658
SERIE 3 - PRIVATI N.A.

ESENTE

IL FUNZIONARIO
Marco Bernardi
(1°) Funzionario delegato del Direttore
Provvisoria - Tribunale di Udine



ALLEGATO ALL'ATTO N° 2658
REGISTRATO A UDINE il 25/06/2020
SERIE 3 - PRIVATI N.A.
(1°) Funzionario delegato del Direttore
Provvisoria - Tribunale di Udine
Marco Bernardi

Associazione di Promozione Sociale (APS)

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione:
"Associazione UDINEXDET APS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di UDINE via Aquileia 58 e con durata illimitata.

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in riferimento alla lettera i) comma 1 art. 5 D. Lgs. 117/17, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- organizzazione e gestione di attività culturali, eventi, manifestazioni, workshop;
- organizzazione e gestione di attività artistiche o ricreative di particolare interesse sociale e/o legate allo sviluppo della persona;
- attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura (formazione, promozione, laboratori);
- promozione e inclusione della pratica del volontariato.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, le seguenti attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di Amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio:

- mantenere i rapporti con la Fondazione TED e le organizzazioni ad essa correlate;
- creare rapporti di collaborazione con altri eventi TEDx;
- promuovere la creazione di altri TEDx Club sul territorio;
- promuovere la collaborazione con altri Enti e Associazioni sul territorio.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi (anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti) - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3
(Ammissione e numero degli associati)

info@tedxudine.com | www.tedxudine.com
ASSOCIAZIONE UDINEXDET APS
Via Aquileia, 48 33100 Udine
C.F.: 94146590305 P.I.: 02945430300

TEDxUdine

x = independently organized TED event

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possuno aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro, condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro competenza e conoscenze. In ogni caso il numero di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle APS.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione la domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale non recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5, ma sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea. La quota associativa è annuale; non è frazionabile né ripartibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere

parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione.

Può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- il Presidente.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 1 (uno) associato.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta anche in formato elettronico, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato;
- revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 2399 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex art. 21 c. 3 del C.c.);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex art. 21 c. 3 del C.c.), trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Partecipano all'Assemblea dei Soci e hanno diritto di voto i soci in regola con la quota associativa. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 8 (Organo di Amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 (tre) e 7 (sette), nominati dall'Assemblea per la durata di 2 (due) anni e sono rieleggibili per un numero illimitato di mandati. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di Controllo)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D. Lgs. N. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori non sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. N. 117/2017, l'Assemblea procede a nomina del Revisore legale dei conti.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 16

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità facendo una richiesta in forma scritta (anche in formato elettronico) all'Organo di Amministrazione che darà risposta entro 30 giorni.

ART. 17

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Al volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 19

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20

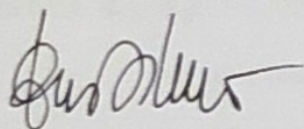
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

21 APRILE 2020

Il Presidente

Eva De Marco



Il Segretario

Anna Cengarle

